

CODICE DEL CONSUMO

D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

3 Definizioni. 1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

a) *consumatore o utente*: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

b) *associazioni dei consumatori e degli utenti*: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) *professionista*: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) *produttore*: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'art. 115, comma 2 bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) *prodotto*: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 18, comma 1, lettera c), e nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) *codice*: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

[Omissis]

PARTE III

IL RAPPORTO DI CONSUMO

TITOLO I

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

[Omissis]

38 Rinvio. 1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

[Omissis]

TITOLO III

MODALITÀ CONTRATTUALI

CAPO I

DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI

1 L'intitolazione del Capo I e i contenuti degli artt. 45-47 e delle Sezioni I-IV dello stesso Capo I sono stati **integralmente sostituiti** dall'art. 1, 1° co., **d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, che ha dato attuazione alla dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori**, la quale aveva sostituito e abrogato le dir. 97/7/CE sui contratti a distanza stipulati da consumatori con professionisti mediante tecniche di comunicazione a distanza e la dir.

85/577/CEE sui contratti negoziati da consumatori con professionisti fuori dai locali commerciali (direttive cui davano attuazione le disposizioni inserite in questo Capo I). La giurisprudenza sotto riportata, formatasi nel vigore del regime abrogato, conserva la propria validità anche con riferimento all'attuale normativa, applicabile a **tutti i contratti** (rientranti nel loro ambito di operatività) **stipulati posteriormente al 13 giugno 2014**.

45 Definizioni. 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:

- a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- c) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- d) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
- e) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
- f) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
- g) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- h) «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
 - 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
 - 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
 - 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
 - 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
- i) «locali commerciali»:
 - 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;

2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

l) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;

p) «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

q) «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

SEZIONE III

Altri diritti del consumatore

60 Ambito di applicazione. 1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

61 Consegna. 1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

.....

63 Passaggio del rischio. 1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

PARTE IV

SICUREZZA E QUALITÀ

[Omissis]

TITOLO III

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

CAPO I

DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

128 Ambito di applicazione e definizioni. 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica;

b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

SOMMARIO: I. Applicabilità della disciplina ai contratti d'opera e d'appalto: condizioni. - II. Accertamento d'ufficio della qualifica di consumatore. - III. La nozione di «venditore». - IV. Vendita di animali da compagnia o d'affezione.

I. Applicabilità della disciplina ai contratti d'opera e d'appalto: condizioni. **1** La dir. 1999/44/CE si applica non solo a contratti di vendita in senso stretto, ma anche a talune categorie di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, le quali, in base al diritto nazionale applicabile, debbono essere qualificate come **contratti d'appalto**, ossia i contratti per la fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre nonché i **contratti che prevedono l'installazione di beni di consumo** connessa alla vendita degli stessi. Affinché tali categorie di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi possano essere qualificate come «contratti di vendita», ai sensi di tale direttiva, **la prestazione di servizi deve tuttavia essere meramente accessoria rispetto alla prestazione traslativa del bene**. Ne consegue che **un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di una piscina collocata nel giardino della casa di proprietà del consumatore committente** non può essere annoverato fra i contratti inclusi nella nozione di «vendita», ai sensi dell'art. 1, par. 1 e par. 4, **dir. 99/44/CE, la quale pertanto non trova applicazione** ad un contratto siffatto. È vero infatti che per dare esecuzione a tale contratto l'imprenditore aliena diversi beni mobili necessari per la ristrutturazione della piscina (ad es. il sistema di filtraggio dotato di pompa), ma è altrettanto indubitabile che l'alienazione di tali beni riveste un ruolo meramente accessorio rispetto alla prestazione di servizi consistente nell'installazione di tali beni, la quale costituisce l'oggetto principale del contratto (Corte Giust. 7-9-2017, in causa C-247/16, *Schottelius*).

II. Accertamento d'ufficio della qualifica di consumatore. **1** La dir. 1999/44/CE deve essere interpretata nel senso che **il giudice nazionale** adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva è **tenuto** – a partire dal momento in cui dispone degli

elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o ne entra in possesso a seguito della formulazione alle parti di una semplice domanda di chiarimenti – **a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore** nell'accezione di tale direttiva, **anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità** (Corte Giust. 4-6-2015, in causa C-497/13, *Faber*).

III. La nozione di «venditore». **1** La nozione di «venditore» ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. c), della dir. 1999/44/CE, include **anche il professionista che concluda con il consumatore il contratto di vendita agendo in veste di intermediario per conto di un privato**, laddove **il professionista non abbia debitamente informato il consumatore acquirente di agire per conto di un terzo, proprietario del bene offerto in vendita, nonché del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato**, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento (Corte Giust. 9-11-2016, in causa C-149/15, *Wathelet*).

IV. Vendita di animali da compagnia o d'affezione. **1** La **compravendita di animali da compagnia o d'affezione**, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di **esigenze della vita quotidiana** estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è **regolata dalle norme del c.cons.**, salva l'applicazione delle norme del c.c. per quanto non previsto (Cass. 2018/22728).

129

Conformità al contratto. *1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.*

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;*
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;*
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;*
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.*

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando,

in via anche alternativa, dimostra che:

- a) *non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;*
- b) *la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;*
- c) *la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.*

5. *Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.*

130

Diritti del consumatore. 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. *In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.*

3. *Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.*

4. *Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:*

- a) *del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;*
- b) *dell'entità del difetto di conformità;*
- c) *dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.*

5. *Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.*

6. *Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.*

7. *Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:*

- a) *la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;*
- b) *il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;*
- c) *la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.*

8. *Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.*

9. *Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:*

- a) *qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;*
- b) *qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.*

10. *Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.*

SOMMARIO: I. Il diritto al ripristino senza spese della conformità del bene al contratto. - II. La sostituzione del bene non conforme al contratto. - III. La riparazione del bene non conforme al contratto. - IV. La riduzione del prezzo. - V. La risoluzione del contratto. - VI. Il soggetto nei confronti del quale il consumatore può far valere i diritti di cui all'art. 130. - VII. Il risarcimento del danno.

I. Il diritto al ripristino senza spese della conformità del bene al contratto. 1. Gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un

bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione. Tale luogo deve essere peraltro idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli

inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un'interpretazione conforme alla dir. 1999/44/CE ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva (Corte Giust. 23-5-2019, in causa C-52/18, *Füllä*). **2** Il diritto del consumatore al ripristino «senza spese» della conformità di un bene acquistato a distanza **non include l'obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto di detto bene verso la sede di attività del venditore, ai fini del ripristino della conformità**, a meno che il fatto che il consumatore debba anticipare dette spese costituisca un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale. Rimane comunque fermo che le spese eventualmente anticipate dal consumatore per il trasporto del bene debbono essere rimborsate dal venditore (Corte Giust. 23-5-2019, in causa C-52/18, *Füllä*).

II. La sostituzione del bene non conforme al contratto. **1** L'art. 3 della dir. 99/44/CE è incompatibile con una normativa nazionale (nel caso di specie, il c.c. tedesco) che, al professionista che abbia provveduto a sostituire un bene nel quale si sia manifestato entro i due anni successivi alla consegna un difetto di conformità, consenta di pretendere dal consumatore una somma di denaro a titolo di **indennizzo per l'uso che, del bene rivelatosi difettoso**, il consumatore medesimo abbia fatto prima che il venditore lo riprendesse in consegna sostituendolo con un bene conforme. **Il legislatore comunitario** – allo scopo di impedire che il rischio di trovarsi gravato da oneri finanziari possa dissuadere il consumatore dall'esercitare i diritti che gli competono – **ha infatti voluto che il «ripristino della conformità del bene al contratto»**, sia mediante **sostituzione** che mediante **riparazione**, possedesse l'indifettibile caratteristica della **gratuità**, la quale comporta che **al professionista tenuto a provvedere alla sostituzione o alla riparazione è preclusa la possibilità di avanzare qualsivoglia rivendicazione economica nei confronti del consumatore** che abbia scoperto e denunciato un difetto di conformità nel bene ricevuto in esecuzione del contratto. Consegnando un bene recante un difetto di conformità, il professionista non ha infatti correttamente adempiuto l'obbligazione assunta con il contratto e deve pertanto sopportare per intero le conseguenze dell'inesatta esecuzione di tale contratto (Corte Giust. 17-4-2008, in causa C-404/06, *Quelle*). **2** Qualora il bene oggetto della vendita venga **consegnato al consumatore e da quest'ultimo installato** con modalità pienamente rispettose della sua natura nonché della sua destinazione d'uso prevista dal contratto, e successivamente si manifesti in tale bene un **difetto di conformità** (ignoto al consumatore sia all'epoca della stipulazione del contratto, sia all'epoca dell'esecuzione delle operazioni di installazione) a fronte del quale il consumatore pretenda dal venditore il ripristino della conformità al contratto mediante la **sostituzione, il venditore è tenuto a procedere direttamente alla rimozione di tale bene** dal luogo in cui

è stato installato e all'**installazione del bene sostitutivo ovvero a farsi carico delle spese necessarie** per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo (Corte Giust. 16-6-2011, in cause riunite C-65/09, *Gebr. Weber GmbH e C-87/09, Putz*). **3** Qualora il bene oggetto della vendita venga **consegnato al consumatore e da quest'ultimo installato** con modalità pienamente rispettose della sua natura nonché della sua destinazione d'uso prevista dal contratto, e successivamente si manifesti in tale bene un **difetto di conformità** (ignoto al consumatore sia all'epoca della stipulazione del contratto, sia all'epoca dell'esecuzione delle operazioni di installazione) tale per cui la conformità del bene al contratto si presti ad essere ripristinata soltanto mediante la sostituzione (essendo la riparazione impossibile), **il venditore non è legittimato a rifiutarsi di eseguire la sostituzione richiesta dal consumatore per il solo fatto che tale sostituzione, implicando la necessità che egli provveda a sue spese anche alla rimozione del bene difettoso e all'installazione del bene sostitutivo, comporterebbe costi sproporzionatamente elevati** in rapporto al valore che il bene avrebbe se fosse conforme al contratto nonché all'entità del difetto di conformità che si è in esso manifestato, fermo restando che in tale ipotesi **l'importo della somma che il consumatore, se provvede personalmente alla rimozione del bene difettoso e all'installazione del bene sostitutivo, può esigere dal venditore a titolo di rimborso delle relative spese, dev'essere proporzionato**. Una normativa nazionale che nelle ipotesi descritte accordasse al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione richiesta dal consumatore sarebbe incompatibile con l'art. 3, par. 3, della dir. 99/44/CE (Corte Giust. 16-6-2011, in cause riunite C-65/09, *Gebr. Weber GmbH e C-87/09, Putz*).

III. La riparazione del bene non conforme al contratto. **1** In considerazione del modesto valore delle controversie soggette alla giurisdizione equitativa e dell'intenzione del legislatore di approntare per esse una metodica decisionale celere e, per quanto possibile, vicina alla giustizia del caso singolo, deve ritenersi che la categoria dei principi informatori della materia – vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza Corte Cost. 04/206 – includa soltanto i canoni fondamentali che ispirano la disciplina di un istituto (nella specie, la S.C., – in relazione alla vendita di un'auto usata che aveva presentato improvvisi guasti, fatti riparare dall'acquirente senza informare il venditore – ha confermato la sentenza del giudice di pace, resa secondo equità, che aveva condannato il venditore al rimborso, escludendo che tra i principi informatori della materia possa rientrare **l'obbligo per il consumatore di informare sempre e comunque il venditore prima di eseguire la riparazione**) (Cass. 2009/7372).

IV. La riduzione del prezzo. **1** È incompatibile con la dir. 1999/44/CE la normativa di uno Stato membro (nel caso di specie, la Spagna) che – nell'ipotesi in cui un consumatore che avrebbe diritto ad una congrua riduzione del prezzo pattuito nel contratto di vendita chieda in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, e quest'ultima non possa essere ottenuta in ra-

gione del fatto che il difetto di conformità manifestatosi nel bene consegnato è «minore» (e cioè di lieve entità) – **non consenta al giudice nazionale adito di disporre d'ufficio la riduzione del prezzo**, nonostante il consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine (Corte Giust. 3-10-2013, in causa C-32/12, *Duarte Hueros*).

V. La risoluzione del contratto. **1** Il consumatore che abbia informato il venditore in merito alla non conformità del bene acquistato a distanza, il cui trasporto verso la sede di attività del venditore rischiava di presentare per lui notevoli inconvenienti, e che abbia messo tale bene a disposizione del venditore presso il proprio domicilio ai fini del ripristino della sua conformità, ha diritto alla **risoluzione del contratto in ragione del mancato esperimento del rimedio richiesto entro un termine ragionevole** [ai sensi dell'art. 130, 7° co., lett. b), c.cons.] se il venditore non adotta alcuna misura adeguata per ripristinare la conformità di detto bene, compresa quella consistente nell'informare il consumatore del luogo in cui il bene medesimo deve essere messo a sua disposizione affinché ne sia ripristinata la conformità (Corte Giust. 23-5-2019, in causa C-52/18, *Filla*). **2** Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il **consumatore**, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto – ovvero nell'ipotesi in cui sostituzione o riparazione abbiano gli arrecato un notevole inconveniente – **può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità** (Cass. 2020/10453). **3** Qualora nel bene consegnato in esecuzione del contratto di compravendita si manifesti un difetto di conformità, all'acquirente che abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto una volta scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero nell'ipotesi in cui la riparazione eseguita gli abbia arrecato un notevole inconveniente (Cass. 2020/22146). **4** Il giudice non può ridurre l'importo della somma da restituire al consumatore che, dopo aver pagato interamente il prezzo, chieda ed ottenga la risoluzione del contratto di vendita di un bene rivelatosi non conforme al contratto, ai sensi dell'art. 130, comma 7, cod. cons.: il **precepto (dettato dal comma 8)** in forza del quale deve tenersi conto dell'uso del bene fatto dal consumatore prima della risoluzione del contratto (ai fini di una riduzione dell'importo della somma che al consumatore dev'essere rimborsata in conseguenza della risoluzione) **non può infatti trovare applicazione quando il difetto manifestatosi nel bene – determinando continui malfunzionamenti – ne abbia precluso un uso regolare, impedendo così di affermare che il consumatore ne abbia fatto un uso "proprio",** che solo giustificerebbe l'attribuzione al venditore di una indennità per il godimento temporaneo del bene

poi riconsegnato in esito alla risoluzione (Cass. 2020/22146).

VI. Il soggetto nei confronti del quale il consumatore può far valere i diritti di cui all'art. 130. **1** Nell'ipotesi in cui si riveli difettoso un **bene mobile che il consumatore abbia acquistato non direttamente dal produttore, bensì da un venditore professionale** al quale il produttore abbia previamente fatto pervenire il bene medesimo nell'ambito di un **sistema di vendita «a catena»**, all'acquirente-consumatore competono: 1) le azioni contrattuali, esperibili esclusivamente nei confronti dell'anello finale della catena (e cioè il professionista con il quale il consumatore ha stipulato il contratto di compravendita) nell'ipotesi in cui nel bene consegnato si manifesti un difetto di conformità al contratto (art. 130 c.cons.); 2) l'azione risarcitoria extracontrattuale, esperibile contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa difettosa (art. 114 e 123 c.cons.): **il consumatore finale deve pertanto necessariamente far valere i diritti che gli competono ai sensi dell'art. 130 c.cons. nei confronti del venditore finale**, ultimo anello della detta catena e suo dante causa, **e non può esercitarli agendo direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva** (Cass. 2017/18610). **L'azione proponibile dal consumatore nei confronti del venditore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto** ex artt. 1492 c.c. e 130, 7° co., c. cons., **non può essere esperita anche nei confronti dell'importatore del bene**, stante la non equiparabilità tra le due figure, come confermato dal combinato disposto degli artt. 128 e 131 c. cons., donde emerge la rilevanza di tali posizioni ai diversi fini dell'azione di regresso (Cass. 2020/10453).

VI. Il risarcimento del danno. **1** Tra i diritti che competono al consumatore al quale sia consegnato un bene nel quale si sia manifestato un difetto di conformità, l'art. 130, 2° co., non annovera espressamente il **diritto al risarcimento del danno** cagionato dall'inadempimento dell'obbligo di consegnare beni conformi al contratto. Ciononostante, tale diritto **compete senz'altro al consumatore, in quanto rientra fra i "diritti" attribuiti al consumatore da "altre norme dell'ordinamento giuridico" italiano** (art. 135 c. cons.). Ne deriva che, nei casi di cui al 7° co. dell'art. 130 (impossibilità e/o eccessiva onerosità della sostituzione e riparazione del bene), il consumatore è legittimato ad esperire nei confronti del professionista la **pretesa risarcitoria**, non soltanto in cumulo con la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma eventualmente **anche in via autonoma** ed alternativa rispetto ad esse, dovendo in quest'ultima ipotesi **essere integralmente risarciti tutti i pregiudizi sofferti a causa del difetto di conformità manifestatosi nel bene** (incluse le spese che il compratore sia stato costretto a sostenere per porre rimedio al difetto), poiché il consumatore dev'essere posto in una condizione patrimoniale equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato conforme al contratto (Cass. 2020/1082).

131 Diritto di regresso. *1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.*

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

I. La nozione di «intermediario». **1** Il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili. Tuttavia, **la qualifica di intermediario** – ai sensi dell'art. 131 c.cons. – può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, **non può discendere dall'espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l'evento che ne ha determinato la responsabilità.** (Nella specie, la S.C. ha escluso, in un caso concernente i danni arrecati ad un compratore dall'incendio, per un difetto di fabbricazione, del veicolo da lui acquistato, che potesse considerarsi intermediario un

mero mandatario che, su delega del produttore, succedeva al verificarsi del menzionato incendio, si era limitato ad asportare ed inviare alla casa produttrice estera i cablaggi elettrici della vettura) (Cass. 2019/5140). **2** **L'esercizio del diritto di regresso** riconosciuto dall'art. 131, comma 1, cod. cons. al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) **non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore** verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla "esecuzione della prestazione", contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il **dies a quo del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso** e, quindi, il relativo *exordium praescriptionis* (Cass. 2021/8164).

132 Termini. *1. Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.*

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

SOMMARIO: I. Termine di durata della responsabilità del venditore (1° comma) e termine di prescrizione dei diritti spettanti al consumatore (4° comma). - II. La denuncia del difetto di conformità. - III. La presunzione dettata dal 3° comma.

I. Termine di durata della responsabilità del venditore (1° comma) e termine di prescrizione dei diritti spettanti al consumatore (4° comma). **1** Al fine di garantire una tutela uniforme minima dei consumatori nell'ambito del mercato interno, la dir. 99/44/CE ha instaurato, in forza del suo art. 5, par. 1, **due termini distinti**, vale a dire **un periodo di responsabilità** del venditore e **un termine di prescrizione**. Ciascuno di tali termini ha, in linea di principio, una durata minima imperativa di due anni dalla consegna del bene in questione. A tale riguardo, si deve constatare che **la durata del termine di prescrizione di almeno due anni dalla**

consegna del bene – che costituisce un elemento importante della tutela dei consumatori garantita dalla dir. 1999/44/CE – **non dipende dalla durata del periodo di responsabilità del venditore** (Corte Giust. 13-7-2017, in causa C-133/16, *Ferenschild*). **2** **L'art. 5, par. 1, dir. 99/44/CE osta alla normativa di uno Stato membro** – che si sia avvalso della facoltà (offerta dall'art. 7, par. 1, 2° co., dir. cit.) di consentire alle parti di un contratto di vendita di beni mobili usati di pattuire validamente un termine di responsabilità del venditore inferiore a due anni, purché non inferiore ad un anno – **la quale preveda che anche il termine di prescrizione dell'azione del consumatore sia inferiore a**

due anni dalla consegna del bene (nel caso di specie, un anno) **nell'ipotesi in cui il venditore e il consumatore abbiano effettivamente convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni** (segnatamente, un anno) **per il bene usato oggetto del contratto di vendita** (Corte Giust. 13-7-2017, in causa C-133/16, *Ferenschild*).

II. La denuncia del difetto di conformità. **1** Affinché l'onere di denunciare il difetto di conformità possa considerarsi assolto, è **sufficiente che il consumatore comunichi al venditore tempestivamente l'esistenza del difetto di conformità** manifestatosi nel bene consegnato, **non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto** (Corte Giust. 4-6-2015, in causa C-497/13, *Faber*). **2** L'art. 5, par. 2, dir. 1999/44/CE osta ad una normativa nazionale la quale discipline la distribuzione degli oneri probatori inerenti all'avvenuta, tempestiva effettuazione della denuncia con regole e modalità tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile per il consumatore esercitare i diritti che gli competono (Corte Giust. 4-6-2015, in causa C-497/13, *Faber*). **3** Nella **compravendita di animali da compagnia o d'affezione**, ove l'acquirente sia un **consumatore**, la **denuncia del difetto** della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza **di due mesi dalla data di scoperta** del difetto (Cass. 2018/22728).

III. La presunzione dettata dal 3° comma. **1** L'art. 5, par. 3, della dir. 1999/44/CE (cui dà attuazione il 3°

co. dell'art. 132 c.cons.) va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di **norma di ordine pubblico**, sicché il giudice nazionale è tenuto ad applicare **d'ufficio qualsiasi disposizione volta a trasporla nel suo diritto interno** (Corte Giust. 4-6-2015, in causa C-497/13, *Faber*). **2** La regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene **si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato**, ossia si è palesato concretamente, **entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore** (Corte Giust. 4-6-2015, in causa C-497/13, *Faber*). **3** La **presunzione** di cui al par. 3 dell'art. 5 dir. 99/44/CE (cui dà attuazione il 3° co. dell'art. 132 c.cons.) **può essere vinta dal venditore soltanto dimostrando che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene** (Corte Giust. 4-6-2015, in causa C-497/13, *Faber*). **4** Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino **entro sei mesi** dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è **onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita**. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c. (Cass. 2020/13148).

133

Garanzia convenzionale. *1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.*

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

134

Carattere imperativo delle disposizioni. *1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.*

2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'art. 132, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legisla-

zione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1. La riduzione pattizia della durata della responsabilità del venditore per i difetti di conformità che si manifestano nei beni usati (2° comma). **1** L'art. 7, par. 1, 2° co., dir. 1999/44/CE – che consente agli Stati membri di prevedere, nel caso dei beni usati, che le parti possano limitare la durata del periodo di responsabilità del venditore a un anno dalla consegna del bene – **non consente altresì agli Stati membri di ammettere che le parti possano pattiziamente ridurre anche la durata del termine di prescrizione**, che ai sensi dell'art. 5, par. 1, seconda frase, di tale direttiva non può essere inferiore a due anni. Infatti, gli Stati membri devono rispettare il livello minimo di tutela

previsto dalla direttiva. Orbene, **una normativa nazionale la quale consenta che la limitazione ad un anno del periodo di responsabilità del venditore implichi una riduzione del termine di prescrizione dei diritti spettanti al compratore accorderebbe ai consumatori un livello di tutela inferiore a quello minimo che gli Stati membri debbono assicurare**: infatti, il consumatore verrebbe in tal modo ad essere privato di qualsiasi via legale ancor prima della scadenza dei due anni dalla consegna del bene, durata che gli è invece garantita ai sensi dell'art. 5, par. 1, seconda frase, dir. cit. (Corte Giust. 13-7-2017, in causa C-133/16, *Ferenschild*).

135

Tutela in base ad altre disposizioni. *1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.*

2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del c.c. in tema di contratto di vendita.

1. Rapporti fra disciplina speciale e regole generali del c.c. **1** L'art. 130 c. cons. reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 c. cons., **in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione** (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) **e prova** (nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto) (Cass. 2019/14775). **2** Ai contratti che rientrano nella nozione di «vendita di beni di consumo» si applica innanzitutto la disciplina del co-

dice del consumo (art. 128 ss., disposizioni che si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, agli artt. 1490 c.c. in tema di garanzia per vizi), **potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale**, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente **ruolo «sussidiario» assegnato alla disciplina dettata dal c.c.** (sia quella relativa al contratto in generale che quella relativa alla compravendita) (Cass. 2020/13148, che ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato le sole disposizioni del c.c. in materia di vendita, anziché la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).